

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE, AREE PROTETTE, VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI NATURALISTICI E PAESAGGISTICI, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 luglio 2008, n. 6477.

Piano di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013. Misura 131 «Sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria». Bando pubblico.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visti:

— il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

— il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del Sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio;

— il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

— il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

— il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

— il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

— il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio;

Vista la decisione della Commissione europea C

(2008) n. 552 del 7 febbraio 2008 che modifica la C(2007) n. 6011 del 29 novembre 2007 di approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Umbria, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

Vista la D.G.R. n. 133 del 18 febbraio 2008 che prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013;

Vista la D.G.R. n. 273 del 17 marzo 2008 con la quale la Giunta regionale approva i criteri di selezione per le operazioni da ammettere a cofinanziamento FEASR;

Vista la circolare AGEA prot. n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 avente per oggetto «Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005»;

Vista la determinazione direttoriale n. 556 del 7 febbraio 2008 con la quale sono stati individuati i responsabili delle singole misure;

Conformemente a quanto stabilito con la D.G.R. avente per oggetto «P.S.R. per l'Umbria 2007/2013. Misura 131 - Sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria. Disposizioni procedurali per l'implementazione della misura», in corso di approvazione, con la quale la Giunta regionale fra l'altro fissa:

— di consentire la presentazione delle domande a valere sulla misura 131 del PSR dell'Umbria 2007-2013;

— l'assegnazione finanziaria quota FEASR per le annualità dal 2007 al 2011;

— di affidare alcune fasi del procedimento istruttorio all'ARUSIA;

— le modalità di liquidazione degli aiuti;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE
DETERMINA:

1. di procedere all'attivazione della misura 131 «Sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria» del PSR dell'Umbria 2007/2013, nel rispetto delle modalità e criteri per la concessione degli aiuti contenuti nel bando, che si allega al presente atto (*allegato «A»*) per farne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che la presentazione delle domande dovrà avvenire con la procedura di cui all'art. 10 dell'allegato al presente atto, utilizzando la modulistica e le procedure informatiche predisposte dall'Organismo pagatore (OP) AGEA e disponibili sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

3. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

4. di rimandare a successivo atto la definizione delle riduzioni ed esclusioni, sulla base del D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e nel sito internet della Regione Umbria (www.regione.umbria.it) alla voce bandi;

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 23 luglio 2008

Il dirigente di servizio
AUGUSTO BULDRINI

Allegato A

P.S.R. DELL'UMBRIA 2007-2013. MISURA 131 – SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI PER CONFORMARSI AI RIGOROSI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA.

art. 1
(finalità)

La misura 131 è finalizzata a contribuire parzialmente alla copertura dei maggiori costi organizzativi e gestionali connessi all'applicazione degli obblighi conseguenti al recepimento della direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

La misura intende compensare gli agricoltori dell'incremento degli oneri di tipo tecnico-amministrativo sostenuti per conformarsi ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria.

art. 2
(definizioni)

2.1. Azienda

L'Azienda agricola o zootecnica è l'insieme delle unità di produzione gestite all'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro.

2.2. Imprenditore agricolo

Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

2.3. Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN)

Ai fini del presente avviso si definiscono ZVN le are individuate dalla D.G.R. n. 1201 del 19/07/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni meglio individuate nell'Allegato 1.

2.4. Piano di utilizzazione economica (PUA)

Il PUA è il documento tecnico - agronomico redatto dalle aziende agricole o zootecniche in forma digitale e/o cartacea, contenente le informazioni necessarie per determinare il bilancio dell'azoto risultante dagli apporti (fertilizzazioni) e dagli asporti (colture in campo).

2.5. Fascicolo aziendale

Si intende per esso un contenitore omogeneo, aggregato e certificato, di informazioni che caratterizzano le aziende agricole.

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento.

Il fascicolo deve essere costituito presso un CAA convenzionato con AGEA o presso l'ARUSIA.

L'aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

Tutta la documentazione da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli artt. 46 e 47 del citato d.P.R..

2.6. Domanda di aiuto e di pagamento

La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione al regime di sostegno previsto nella pertinente scheda di misura.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

2.7. Fertilizzanti organici di pregio

Concimi organici ammessi in agricoltura biologica.

2.8. Azienda zootecnica con obbligo di comunicazione

E' l'azienda che produce e intende utilizzare un quantitativo di effluenti zootecnici > 1.000 kg di azoto al campo per anno.

art. 3 (area di intervento)

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) di cui alla D.G.R. n. 1201 del 19 luglio 2005 e sue successive modifiche ed integrazioni e specificatamente:

- zona denominata "Petrignano di Assisi"
- zona denominata "S. Martino in Campo"
- zona denominata "Lago Trasimeno"
- zona denominata "Settore orientale dell'Alta Valle del Tevere"
- zona denominata "Gubbio"
- zona denominata "Valle Umbra a sud del fiume Chiascio"

meglio individuate nell'Allegato 1.

art. 4
(soggetti beneficiari)

4.1. Beneficiari

Destinatari degli aiuti sono gli imprenditori agricoli, singoli e associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile la cui azienda abbia terreni ubicati in zone vulnerabili e che sia iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. con codice ATECO "attività agricola".

L'aiuto è corrisposto al richiedente che abbia sottoscritto il relativo impegno, limitatamente alla durata dell'impegno stesso.

Il beneficiario ha l'obbligo di conformarsi ai requisiti prescritti dalla normativa di cui alla D.G.R. n. 2052/2005 e s.m.i.

Le condizioni di ammissibilità devono essere possedute all'atto di presentazione della domanda e devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno pena la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi maturati calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) in vigore al momento del pagamento, per il periodo intercorso tra la riscossione dell'aiuto e la restituzione dello stesso.

Nel caso in cui il beneficiario receda dagli obblighi assunti è tenuto a restituire quanto già percepito oltre agli interessi maturati.

4.2. Cambio beneficiario

In caso di premorienza del beneficiario gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi al successore a titolo universale o particolare. Il successore è tenuto, in tal caso, a comunicare il subentro e a rispettare i predetti obblighi.

Qualora, nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrare per il restante periodo a condizione che entrambi diano comunicazione all'ARUSIA dell'avvenuta cessione. Tale comunicazione, a pena di esclusione del subentrante dal sostegno per il residuo periodo, dovrà essere inviata entro 30 giorni.

Sono fatte salve ulteriori determinazioni in tema di subentro che venissero adottate dall'Organismo Pagatore nel corso del periodo del sostegno.

art. 5
(dichiarazione di impegni)

5.1. Dichiarazione ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno, assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni previsti dal programma di azione per le ZVN di cui alla DGR n. 2052/2005 applicativa delle normative nazionali e comunitarie in materia.

In particolare sono tenuti a:

- compilare, annualmente, il registro dei fertilizzanti corredato della documentazione fiscale dell'azienda;
- redigere e trasmettere, entro la data di scadenza prevista dalla normativa, il piano di utilizzazione agronomica (PUA);
- nel caso di aziende zootecniche che producono un quantitativo di effluenti > 1000 Kg di azoto al campo per anno compilare e trasmettere all'ente competente in cui sono ubicati i terreni oggetto di utilizzazione agronomica la relativa comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici.

Oltre a quelle già previste nella domanda base del portale SIAN, dovranno essere altresì sottoscritte, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le seguenti dichiarazioni:

- di esonerare l'Amministrazione regionale e/o l'Ente delegato da ogni responsabilità derivante dal pagamento del premio richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando e degli obblighi specifici che assume con la sottoscrizione della presente domanda.

Nel caso di domanda di aiuto presentata da una società tali condizioni devono essere possedute e dichiarate dal legale rappresentante.

5.2. Durata degli impegni

I beneficiari si impegnano a far data dalla presentazione della domanda e fino alla scadenza del 10/11/2011 ad adempiere agli obblighi previsti dalla D.G.R. n. 2052/2005 e s.m.i.

art. 6 (sostegno)

Il sostegno è commisurato, forfetariamente, in relazione ai maggiori costi organizzativi e gestionali derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dalla normativa comunitaria concernenti i seguenti interventi:

- compilazione annuale del registro dei fertilizzanti;
- redazione e presentazione, su supporto informatico, del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e variazioni annuali;
- per le aziende zootecniche, la presentazione e aggiornamento della Comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento e connesse comunicazioni di spandimento.

Il PUA e la comunicazione devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti.

art. 7 (decadenza e revoca)

Costituiscono motivo di decadenza della domanda e revoca del sostegno accordato le seguenti inadempienze:

- mancato rispetto degli obblighi previsti dalla D.G.R. n. 2052/2005 e s.m.i. anche relativamente ad una sola annualità;
- difformità nella compilazione del registro dei fertilizzanti, nella redazione e presentazione del PUA e nella comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento;

Tali inadempienze comportano la decadenza della domanda dai benefici e la revoca dell'aiuto accordato nonché l'obbligo della restituzione di quanto eventualmente già percepito, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale decorrenti dalla data di notifica dell'indebito.

art. 8
(intensità dell'aiuto)

Il sostegno è erogato su base annua sotto forma di aiuto forfetario e decrescente secondo le seguenti tabelle:

Annualità	Registro + PUA		Registro + PUA	
	Sup.< 30 ha	Sup.>=30 ha	+ comunicazione semplificata	+ comunicazione completa
1°	500,00	1.000,00	1.400,00	2.000,00
2°	400,00	800,00	800,00	950,00
3°	300,00	600,00	650,00	750,00
4°	150,00	400,00	400,00	500,00
5°	150,00	200,00	250,00	300,00
Totali	1.500,00	3.000,00	3.500,00	4.500,00

L'aiuto, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di aiuto, non potrà essere accordato per le annualità oltre il 2011. Tale sostegno verrà erogato, secondo l'annualità di competenza, dall'Organismo pagatore (AGEA) direttamente al beneficiario mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.

art. 9
(criteri per la formazione delle graduatorie)

Ai fini della liquidazione dei contributi da parte dell'Organismo Pagatore, stante il meccanismo di erogazione dei fondi FEARS, la Regione Umbria, sulla scorta degli elenchi delle domande ammissibili, provvederà a stilare una graduatoria generale di merito nella quale verranno individuate le aziende beneficiarie utilmente collocate sino alla capienza delle disponibilità finanziarie.

Le graduatorie di merito verranno formulate, con l'osservanza dei seguenti criteri:

DESCRIZIONE		PUNTI
aziende zootecniche	comunicazione semplificata	5
	comunicazione completa	10
Localizzazione superficie aziendale	100% superficie aziendale ricadente in area ZVN (allegato1) e in area con problemi complessivi di sviluppo (allegato 2)	10
	superficie aziendale ricadente in area ZVN (allegato1) e in area con problemi complessivi di sviluppo (allegato 2) > del 50%	5
	superficie aziendale ricadente in area ZVN (allegato1) e in area con problemi complessivi di sviluppo (allegato 2) < del 50%	3

Qualificazione ambientale dell'attività	Certificazione ambientale	10
	Utilizzo di fertilizzanti organici di pregio	20
	Adozione sistema di controllo di cui al Reg. CE 2092/91	30
A parità di punteggio verrà data preferenza ad aziende con maggiore superficie ricadente in zona vulnerabile e oggetto di obblighi previste dalla D.G.R. n. 2052/05;		

art. 10

*(disposizioni e prescrizioni operative)***10.1. Modalità di presentazione delle domande**

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti sono formulate su un modello predefinito in cui il richiedente esplicita la volontà di accedere alle provvidenze e devono contenere tutte le informazioni richieste.

I beneficiari, avvalendosi dei CAA o di altri soggetti autorizzati dalla Regione, provvedono alla compilazione delle domande utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA-OP nell'ambito del SIAN.

Per le annualità 2007 e 2008 le domande di aiuto potranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Per le annualità 2009, 2010 e 2011 entro il 15 maggio di ciascun anno.

Successivamente alle data di scadenza di cui sopra l'ARUSIA, nella sua qualità di soggetto affidatario della fase procedurale di raccolta delle domande, informerà i CAA o gli altri soggetti autorizzati delle modalità e termini di presentazione del formato cartaceo della domanda, che dovrà essere debitamente sottoscritto ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000 a pena di irricevibilità e corredato degli eventuali allegati previsti.

La predisposizione di un fascicolo aziendale validato dall'agricoltore è propedeutico alla presentazione della domanda finalizzata alla richiesta di un aiuto.

Gli agricoltori che non hanno provveduto alla costituzione del fascicolo aziendale possono soddisfare tale adempimento avvalendosi dei CAA o dell'ARUSIA.

La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato eventualmente estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

10.2. Annualità successive

Le domande di pagamento potranno essere presentate entro il 15 maggio dell'anno successivo a cui si riferisce l'aiuto con le stesse modalità previste per le domande di aiuto.

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento. In tal caso, l'azienda, pur non percependo l'aiuto, è assoggettata al controllo.

art. 11

(documentazione da allegare alla domanda)

La domanda deve essere completa di tutte le informazioni nonché corredata della documentazione necessarie all'espletamento dell'istruttoria.

Qualora l'azienda intenda avvalersi di specifici punteggi previsti all'articolo 9 come l'adozione del sistema di controllo di cui al Reg. CE 2092/91, l'uso di fertilizzanti organici di pregio o il possesso della certificazione ambientale, alla domanda dovrà essere allegata

la corrispondente documentazione giustificativa che da diritto all'attribuzione del punteggio e specificatamente:

- certificato dell'organismo di controllo attestante l'adozione del sistema di controllo di cui al Reg. CE 2092/91;
- documentazione comprovante l'uso di fertilizzanti organici di pregio sulle superfici ricadenti in aree ZVN;
- certificazione ambientale ISO 14000 e/o EMAS.

Per le domande presentate da società, alla domanda dovrà essere allegata la deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda a valere sul presente avviso pubblico.

Tutta la documentazione deve essere presentata in un unico esemplare in originale, o in copia autenticata, o avvalendosi dell'istituto delle autodichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R del 28 dicembre 2000, n.445 artt. 46 e 47 che, qualora mendaci, comportano l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto.

Nel caso di documentazione già in possesso della Pubblica Amministrazione cui è rivolta l'istanza, tale documentazione può essere sostituita da idonea autocertificazione secondo lo schema di cui al Mod. 1.

art. 12

(istruttoria delle domande)

12.1. Domande di aiuto

Le verifiche istruttorie delle domande di aiuto accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa relativamente alla presente misura.

L'Arusia, quale agenzia preposta alla istruttoria, verifica la rispondenza delle domande con i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico a tal fine terrà conto di quanto già attestato nel fascicolo aziendale e potrà acquisire, qualora lo ritenga necessario, i relativi allegati e la documentazione necessaria ai fini istruttori.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del coordinamento AGEA.

Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità, ne è consentita l'integrazione e/o la regolarizzazione, su invito del responsabile del procedimento, entro un termine congruo, compatibile con la procedura istruttoria, fissato dallo stesso e comunque non superiore a 30 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti e necessari alla regolarizzazione della stessa e, comunque all'espletamento dell'istruttoria.

La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte fino al completamento dell'istruttoria e comunque fino a quando non è stata estratta a campione per il controllo.

L'Arusia, effettuata l'istruttoria amministrativa delle domande, redige gli elenchi distinti rispetto alle risultanze istruttorie (domande ammesse, escluse, rinunciate, irricevibili) e li trasmette al responsabile di misura.

Il responsabile di misura assume le determinazioni conseguenti agli accertamenti istruttori effettuati dall'ARUSIA, provvede ad approvare la graduatoria, a notificare a tutti i richiedenti l'aiuto l'esito del procedimento istruttorio e a pubblicare gli elenchi delle domande.

12.2. Domande di pagamento

L'Arusia, quale agenzia preposta alla istruttoria, verifica la rispondenza delle domande con i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico a tal fine terrà conto di quanto già attestato nel fascicolo aziendale e potrà acquisire, qualora lo ritenga necessario, i relativi allegati e la documentazione necessaria ai fini istruttori.

L'ARUSIA effettuata l'istruttoria e redatto apposito verbale, acquisisce, ove necessaria, la documentazione relativa alla posizione del beneficiario rispetto agli obblighi fiscali, nonché ogni altra specifica documentazione prevista dalla normativa vigente.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del coordinamento AGEA.

Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità, ne è consentita l'integrazione e/o la regolarizzazione entro un il termine congruo, compatibile con la procedura istruttoria, fissato dallo stesso e comunque non superiore a 30 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti e necessari alla regolarizzazione della stessa e all'espletamento dell'istruttoria.

La dimensione del campione di aziende da sottoporre a controllo in loco è pari ad almeno il 5% delle domande ammissibili ai sensi del Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione.

L'Arusia, effettuata l'istruttoria ne comunica l'esito al responsabile di misura il quale assume le determinazioni conseguenti agli accertamenti istruttori effettuati dall'ARUSIA, provvede a notificare l'esito, a pubblicare gli elenchi delle domande e ad espletare la procedura per la liquidazione

La competente Direzione della Regione Umbria, su proposta del responsabile di misure, provvede ad inoltrare l'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore, per l'erogazione dei premi.

art. 13

(norme finanziarie)

La disponibilità finanziaria per l'intero periodo di programmazione è pari a € 4.092.270,00 di quota FEASR corrispondente ad € 9.300.613,64 di spesa pubblica che viene complessivamente destinata al finanziamento della prima graduatoria.

Le graduatorie riferite alle nuove domande di aiuto presentate nel corso degli anni dal 2009 al 2011 potranno essere finanziate soltanto in presenza di economie di spesa rispetto alle precedenti graduatorie ovvero a seguito di ulteriori assegnazioni.

art. 14

(controlli e sanzioni)

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal PSR dell'Umbria 2007-2013 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Si fa espressa riserva di modifica del presente bando, aggiornandolo con ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti.

art. 15

(procedimento amministrativo)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, la data di inizio, la durata ed il responsabile del procedimento vengono individuati secondo la seguente tabella:

DOMANDE DI AIUTO

Fasi del procedimento	Inizio	Termine	Responsabile	Atto finale
Acquisizione informatica delle domande di aiuto	Pubblicazione avviso pubblico	Data di scadenza del bando	CAA o ARUSIA o soggetti autorizzati	Caricamento domande sul portale SIN
Verifica ricevibilità, criteri di ammissibilità e impegni indicati nelle domande, definiti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal bando.	Data protocollo	90 giorni	ARUSIA	Verbale a firma dell'istruttore incaricato e del suo supervisore, notifica irricevibilità
Approvazione della graduatoria – elenco delle domande ammesse, rinunciate e non ammesse.	Giorno successivo alla ricezione degli esiti istruttori	20 giorni	Responsabile di Misura	Atto del dirigente
Comunicazione ai richiedenti domande di aiuto ammesse e non ammesse	Dall'approvazione della graduatoria	20 giorni	Responsabile di Misura	Notifica ammissibilità
Riesame delle domande in contenzioso amministrativo	Giorno successivo dal riscontro	30 giorni	Responsabile di Misura	Verbale di integrazione e comunicazione all'interessato

DOMANDE DI PAGAMENTO

Acquisizione informatica delle domande di pagamento	Giorno successivo al provvedimento di concessione	Data definita nel provvedimento di concessione	CAA o ARUSIA o soggetti autorizzati	Caricamento domande sul portale SIN
Verifica ricevibilità, criteri di ammissibilità e istruttoria rendicontazione.	Data protocollo	90 giorni	ARUSIA	Verbale a firma dell'istruttore incaricato e del suo supervisore, notifica irricevibilità
Comunicazione ai richiedenti dell'esito istruttorio e predisposizione elenchi di liquidazione.	Dalla comunicazione dell'esito istruttorio della rendicontazione da parte di ARUSIA	20 giorni	Responsabile di Misura	Atto del dirigente. Comunicazione ad AGEA e Notifica ai beneficiari
Controlli in loco	Dalla data di comunicazione del campione	90 giorni	Responsabile servizio competente	Verbale a firma dell'istruttore incaricato e del suo supervisore

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni fase del procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Elenco dei fogli di mappa catastali ricompresi nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) designate con DGR n. 1201/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni

" Z.V.N. - Lago Trasimeno "

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20
21	22	23	24	25	26	28	29	30	31	32	33	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	61	64	65	66	67	68
69	70	71	72	73	74	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	92	93	94
95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	114
115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	142

COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE

9	10	11	12	14	15	22	23	24	25	26	27	32	33	34	35	36	37	38
39	40	44	45	46	47	48	49	50	51	55	57	58	59	60	61	66	67	68
69																		

COMUNE DI LISCIANO NICCONE

27	30
----	----

COMUNE DI MAGIONE

12	13	18	19	25	26	27	35	41	42	47	48	49	53	54	55	56	60	61
62	63	68	69	70	72	73	74											

COMUNE DI PACIANO

1	2	4	6	7	8	12
---	---	---	---	---	---	----

COMUNE DI PANICALE

1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	38	39	40	41	42	43			

COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

1	2	3	4	5	6	7	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	41
42	43	44	45	50	51	55												

COMUNE DI PIEGARO

3	35	36
---	----	----

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29																

" Z.V.N. - *Petrignano di Assisi*"COMUNE DI ASSISI

1	3	4	25	26	27	46	47	48	49	50
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

COMUNE DI BASTIA UMBRA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	19	20	21
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

COMUNE DI BETTONA

1	2	4	5	6
---	---	---	---	---

COMUNE DI PERUGIA

205	206	207	208	226	227	245	246	261	262	276	277	278	279	295	296	297
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COMUNE DI TORGIANO

10	11	18	19
----	----	----	----

" Z.V.N. - *S. Martino in Campo*"COMUNE DI COLAZZONE

26

COMUNE DI DERUTA

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	24	25	30
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

COMUNE DI MARSCIANO

42	43	44	56	57	68	69	86	87	88	106	107	123	124	125	126	141	142	143	
145	146	147	148																

COMUNE DI PERUGIA

287	288	289	290	291	309	310	311	312	327	328	329	349	350	351	352	369	370	371	
380	381	382																	

COMUNE DI TORGIANO

27	30	34
----	----	----

"Zona vulnerabile denominata *Settore orientale dell'Alta Valle del Tevere*"COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

42	46	67	68	69	70	86	87	88	89	90	109	110
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

Allegato 2

AREE RURALI CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO			
1	Arrone	13	Nocera Umbra
2	Ferentillo	14	Norcia
3	Montefranco	15	Pietralunga
4	Polino	16	Poggiodomo
5	Cascia	17	Preci
6	Cerreto di Spoleto	18	Sant'Anatolia di Narco
7	Costacciaro	19	Scheggia e Pascelupo
8	Foligno	20	Scheggino
9	Fossato di Vico	21	Sellano
10	Gualdo Tadino	22	Sigillo
11	Gubbio	23	Vallo di Nera
12	Monteleone di Spoleto	24	Valtopina

Mod. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL RICHIEDENTE
 (D.P.R 28 dicembre 2000 n.445 art.47)

I sottoscritto _____ nat _____

a _____ il _____ e residente a _____

via/fraz/loc. _____,
 ai sensi dell'art.47 D.P.R 28 dicembre 2000 n.445 consapevole che in caso di
 dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 76
 del medesimo decreto;

DICHIARA

Che la seguente documentazione: _____

è presente presso il Servizio _____ in quanto la stessa
 è stata prodotta ai sensi della normativa _____ in data _____.

Che la seguente documentazione: _____

è presente presso il Servizio _____ in quanto la stessa
 è stata prodotta ai sensi della normativa _____ in data _____.

Data _____

Firma _____

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia
 apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso
 in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica
 (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore